



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

Regolamento CRA 2016/2018

UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma

Indice:

TITOLO I – NORME GENERALI

- ART.1 - CONTESTO
- ART.2 - AZIONI DI SUPPORTO ALLA RICERCA
- ART.3 - MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

TITOLO II – ANAGRAFE SCIENTIFICA DI ATENEO

- ART.4 – OBIETTIVI DELL'ANAGRAFE SCIENTIFICA DI ATENEO

TITOLO III – FONDO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO

- ART.5 – DOTAZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO
- Art. 6 – OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI DEDICATI ALLA RICERCA INDIVIDUALE
- ART.7 – OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI DEDICATI A PROGETTI DI RICERCA
- ART.8 – OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI DEDICATI ALLA PUBBLICAZIONE
- ART.9 - OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SCIENTIFICI

TITOLO IV – COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEO

- ART.10 – COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEO
- ART.11 – COMPITI DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEO
- ART.12 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEO
- ART.13 – MODALITÀ DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEO
- Art. 14 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE

TITOLO V – MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

- ART.15 – MONITORAGGIO DELLA RICERCA DI ATENEO
- ART.16 – PROMOZIONE DELLA RICERCA IN ATENEO
- Art. 17 – PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEO
- Art. 18 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

TITOLO I – NORME GENERALI

ART.1 - CONTESTO

L'attività di ricerca si svolge secondo

- linee generali e indirizzi strategici proposti dal Consiglio di Amministrazione (CdA) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dello Statuto;
- linee comuni individuate dalla Commissione di Ricerca (CRA) sulla base di momenti di confronto e di riflessione con i docenti, i ricercatori e gli studenti, con l'obiettivo di favorire le attività e i progetti congiunti che vedano coinvolti più docenti e ricercatori;
- linee di ricerca individuali dei docenti e dei ricercatori.

ART.2 – AZIONI DI SUPPORTO ALLA RICERCA

L'Università degli Studi Internazionali -UNINT, in qualità di istituzione dedicata alla ricerca e alla formazione scientifica promuove e finanzia la ricerca a livello di Ateneo. Per tale scopo, sono istituiti l'Anagrafe Scientifica di Ateneo (ASA), il Fondo per la Ricerca Scientifica di Ateneo (FRSA) e la CRA.

ART.3 – MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Per permettere un adeguato monitoraggio dell'attività di ricerca svolta in Ateneo, tutti i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo sono tenuti a presentare:

- entro il 31 dicembre di ogni anno una scheda preventiva nella quale vengono dettagliate le attività di ricerca previste nell'anno successivo;
- entro il 15 gennaio di ogni anno una scheda consuntiva nella quale viene dettagliata l'attività di ricerca svolta nel corso dell'anno precedente.

TITOLO II – ANAGRAFE SCIENTIFICA DI ATENEO

ART.4 – OBIETTIVI DELL'ANAGRAFE SCIENTIFICA DI ATENEO

L'Anagrafe Scientifica di Ateneo (ASA) ha l'obiettivo di raccogliere informazioni su:

- i filoni di ricerca di interesse di ogni professore e ricercatore di ruolo dell'Ateneo;
- le attività di ricerca promosse dai vari professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo;
- le pubblicazioni aggiornate prodotte da tutti i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo e dai docenti a contratto che partecipino alle attività di ricerca.

Per quanto riguarda le informazioni di cui ai punti 1 e 2 in Rettorato è disponibile l'archivio annuale delle schede di ricerca (preventive e

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

consuntive) presentate da ogni professore e ricercatore dell'Ateneo. La loro consultazione è a disposizione dei membri della CRA e del CdA. Relativamente al punto 3, i professori e i ricercatori sono tenuti a depositare copia o estratto delle pubblicazioni prodotte, con o senza finanziamento da parte dell'Ateneo, in Biblioteca dove verranno catalogate con un riferimento all'ASA.

TITOLO III – FONDO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO

ART.5 – DOTAZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO

Il Fondo per la Ricerca Scientifica di Ateneo (FRSA) è costituito dai finanziamenti deliberati dal CdA e/o provenienti da istituzioni pubbliche o private.

Il FRSA viene approvato dal CdA anche in relazione alla seguente ripartizione, che potrà essere rivisitata senza necessità di modifica del presente Regolamento:

- Ricerca individuale
- Progetti di ricerca
- Pubblicazioni
- Organizzazione di convegni

I criteri percentuali di ripartizione del FRSA tra le diverse tipologie sono stabilite dal CdA, su proposta della CRA, che potrà prevedere percentuali di utilizzo dei fondi in relazione alle linee di cui all'art. 1.

Le richieste possono essere indirizzate sia dai professori e ricercatori di ruolo in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, sia dai docenti a contratto non incardinati in altri Atenei o enti di ricerca. In considerazione della diversa valutazione dell'attività di ricerca delle varie categorie di personale da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), per i docenti a contratto è stabilita una quota del Fondo disponibile annualmente dal CdA, su proposta della CRA, e specificata nel piano di ricerca annuale.

Il FRSA potrà essere utilizzato per macchinari solo se strettamente necessari e attinenti alla ricerca in oggetto.

Art. 6 – OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI DEDICATI ALLA RICERCA INDIVIDUALE

Le risorse del FRSA destinate a sostenere la ricerca Individuale sono finalizzate alla promozione e all'incentivazione della partecipazione attiva di docenti dell'Ateneo a iniziative scientifiche, convegni o attività assimilabili per la promozione e/o diffusione delle attività di ricerca condotte all'interno dell'Ateneo.

I fondi per la ricerca individuale si riferiscono a spese di missioni per partecipazione con relazione o per aggiornamento senza relazione a

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

Convegni nazionali e internazionali e attività di ricerca di campo o di archivio, acquisto di beni materiali pertinenti allo studio e alla ricerca, eventuali *fees* per referaggio riviste, costi di *proof-reading* e traduzione di pubblicazioni.

Per quanto riguarda i criteri per l'assegnazione dei contributi alla ricerca individuale per partecipazione a convegni, vengono tenute in considerazione in via prioritaria le richieste di finanziamento che:

- prevedano una partecipazione attiva con relazione del richiedente;
- siano in linea con le attività di ricerca dichiarate nella scheda preventiva della ricerca per l'anno in corso.

Nella valutazione sarà tenuto conto inoltre della congruità economica della richiesta. In linea generale avranno la priorità le attività di ricerca con una diretta ricaduta a livello di risultati nel breve o nel medio termine nell'ambito dei principali filoni di attività dell'Ateneo (come da art. 1). Le richieste di contributo per la ricerca individuale possono riferirsi solo ad attività nell'anno di riferimento e possono essere approvate nel limite della disponibilità stabilita. Le richieste devono comunque rispettare quanto previsto dalle tabelle di spesa stabilite dall'Amministrazione e essere improntate al principio di un oculato uso delle risorse, oltre al rispetto delle procedure amministrative interne previste.

ART.7 – OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI DEDICATI A PROGETTI DI RICERCA

Le risorse del FRSA destinate a sostenere i progetti di ricerca sono finalizzate a:

- cofinanziare progetti di ricerca all'interno di programmi nazionali e/o internazionali con unità UNINT, come capo-fila o unità di ricerca che partecipa a progetti inter-universitari, sia a livello nazionale che internazionale;
- finanziare progetti di gruppi di ricerca di Ateneo, inclusi laboratori e associazioni.

Nell'attribuzione delle risorse del FRSA destinate a sostenere progetti sono criteri prioritari:

- l'originalità e innovazione della proposta;
- il numero di docenti/ricercatori UNINT coinvolti nel progetto;
- la collaborazione con altre organizzazioni;
- le collaborazioni internazionali;
- l'orientamento rivolto all'internazionalizzazione;
- le ricadute formative del progetto;
- la rilevanza dei prodotti della ricerca attesi;
- il piano di valorizzazione dei risultati attesi;

I progetti di ricerca possono riferirsi ad attività annuali o pluriennali e possono essere proposti da professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo così come dai professori a contratto. Coloro che intendano accedere ai contributi

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

per i progetti di ricerca devono inoltrare richiesta al Rettore, in qualità di Presidente della CRA, che la trasmette a tutti gli altri membri per la relativa istruttoria. Le richieste di contributo devono essere articolate su base annuale e le singole spese sostenute all'interno del progetto devono comunque essere sottoposte a vaglio della CRA che ne verifica l'attinenza al progetto approvato.

Il richiedente, una volta ottenuto il contributo, assume il ruolo di Responsabile della ricerca con i conseguenti diritti e doveri, tra cui la redazione annuale di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca da presentare al Rettore in qualità di Presidente della CRA entro il 15 gennaio di ogni anno con la relativa rendicontazione economica annuale (al 31 dicembre). La documentazione amministrativa dovrà essere presentata sempre in originale.

ART.8 – OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI DEDICATI ALLA PUBBLICAZIONE

Le richieste di contributi per la pubblicazione possono essere avanzate di norma da professori e da ricercatori di ruolo. I docenti e i ricercatori dell'Ateneo che intendono accedere ai contributi per pubblicazione devono inoltrare richiesta al Rettore in qualità di Presidente della CRA, che la trasmette a tutti gli altri membri per la relativa istruttoria. Sono ammissibili a finanziamento le sole pubblicazioni che presentano una adeguata rappresentazione del logo dell'Ateneo e del ruolo dell'autore in Ateneo.

ART.9 – OBIETTIVI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SCIENTIFICI

Nell'attribuzione delle risorse del FRSA destinate a sostenere l'organizzazione di incontri scientifici, convegni o altre attività analoghe saranno criteri prioritari:

- il carattere internazionale dell'evento;
- il coinvolgimento di docenti dell'Ateneo o dei gruppi di ricerca attivi nell'Ateneo;
- la visibilità per l'Ateneo.

Le richieste possono essere avanzate da docenti di ruolo o a contratto e da ricercatori dell'Ateneo. Le richieste devono essere indirizzate al Magnifico Rettore, in qualità di Presidente della CRA, che le trasmette a tutti gli altri membri per la relativa istruttoria.

TITOLO IV – COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEIO

ART.10 – COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEIO

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

Il CdA all'atto del suo insediamento nomina la Commissione di Ricerca di Ateneo (CRA) così composta:

- il Rettore;
- il Preside di ciascuna delle Facoltà attive o un suo Delegato;
- il Delegato del Rettore alla Ricerca;
- il Membro del CdA Delegato alla Ricerca.

La Commissione è presieduta dal Rettore o, in sua assenza, dal Delegato del Rettore alla Ricerca.

La Commissione decade con il decadere del CdA che l'ha nominata.

La Commissione di Ricerca di Ateneo delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario il Delegato del Rettore alla Ricerca qualora la Commissione sia presieduta dal Rettore; il Delegato del CdA, qualora la Commissione sia presieduta dal Delegato del Rettore.

Il segretario si occupa di redigere il verbale delle riunioni entro i tre giorni lavorativi seguenti la riunione.

Il Delegato del Rettore predispone documenti e materiali utili al lavoro ordinario e straordinario della CRA. Si occupa, inoltre, di organizzare le attività del monitoraggio della ricerca e collabora con il Rettore agli adempimenti legati alla ricerca previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dall'ANVUR.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Delegato del Rettore alla ricerca è coadiuvato dall'Ufficio Ricerca.

ART.11 – COMPITI DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEO

La CRA gestisce e coordina le attività di ricerca di Ateneo, su base annuale per gli aspetti finanziari.

In particolare:

- propone al CdA la ripartizione del Fondo e sue eventuali variazioni, nonché i criteri di valutazione per le richieste di contributo (art. 14);
- elabora il Piano di Ricerca Annuale dell'Ateneo (PRA) sulla base dell'allocazione annuale al FRSA e della sua ripartizione approvata dal CdA. Il PRA è redatto entro il 30 novembre di ogni anno ed è pubblicato sul sito ufficiale dell'Ateneo dopo l'approvazione del CdA;
- individua eventuali linee comuni di ricerca in base alle schede preventive di ciascun docente in previsione di una progettazione a più ampio raggio;
- accerta la regolarità delle procedure di richiesta per l'accesso al FRSA e delibera in merito all'attribuzione dei contributi;

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

- monitora l'entità e l'andamento dell'attività di ricerca attraverso la raccolta delle schede preventive e consuntive di ciascun professore e ricercatore dell'Ateneo;
- attiva procedure di verifica ex-post dei risultati ottenuti nelle attività di ricerca in relazione agli obiettivi previsti;
- redige una Relazione Annuale dell'Attività di ricerca dell'Ateneo;
- propone modifiche al Regolamento per le Attività di ricerca dell'Ateneo;
- verifica il rispetto del Regolamento;
- promuove e organizza momenti di valorizzazione e diffusione dei risultati delle attività di ricerca, anche individuali;

ART.12 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEIO

Il Delegato del Rettore, coadiuvato dall'Ufficio Ricerca, collaziona le proposte di ricerca provenienti dai soggetti ammissibili e predispone l'ordine del giorno delle riunioni, da sottoporre per l'approvazione al Rettore. Verifica altresì che le proposte pervenute, siano adeguatamente motivate e documentate.

Il Delegato alla Ricerca del CdA funge da collegamento tra il CdA e la CRA. Nell'espletamento delle sue mansioni si coordina con il Delegato del Rettore alla Ricerca e con il Rettore.

Il Delegato del Rettore alla Ricerca ha la funzione di sovrintendere e coordinare le attività di monitoraggio e di gestione della ricerca in Ateneo e di curare i rapporti con l'esterno. In particolare, all'interno della CRA ha la funzione di raccordo tra le proposte e richieste che provengono dall'esterno, in particolare nei rapporti con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il MIUR, e l'Ateneo. Nelle sue attività si coordina con il Rettore, con il Delegato alla Ricerca del CdA e con il personale amministrativo dell'Ufficio Ricerca.

ART.13 – MODALITÀ DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEIO

La CRA si riunisce di norma una volta a bimestre e ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi la necessità. I verbali delle riunioni della CRA sono pubblici e consultabili presso il Rettorato.

La CRA pubblica annualmente il calendario delle riunioni ordinarie previste.

A seguito dell'istruttoria delle richieste di finanziamento e al termine delle procedure di valutazione, la CRA delibera in merito alle attribuzioni dei contributi tenendo conto del PRA e della sua ripartizione.

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

A tal fine, la documentazione deve essere indirizzata con non meno di cinque giorni di anticipo, rispetto al calendario delle riunioni ordinarie previste, al Rettore in qualità di Presidente della CRA all'indirizzo dell'Ufficio Ricerca: ricerca.ateneo@unint.eu, utilizzando i moduli disponibili sul sito alla pagina dedicata (<http://www.unint.eu/it/ricerca/commissione-ricerca-ateneo.html>).

Le delibere della CRA sono comunicate agli interessati in forma scritta e contengono una sintetica valutazione della richiesta nonché il budget approvato. La CRA può vincolare l'approvazione a una richiesta di parziale rimodulazione della proposta o di integrazione della documentazione o delle informazioni fornite.

Le richieste di finanziamento approvate sono comunque collegate agli obiettivi e ai risultati attesi dichiarati dal proponente.

Le richieste di finanziamento non approvate potranno essere ripresentate dal proponente dopo una rimodulazione che tenga conto delle osservazioni della CRA e delle motivazioni del diniego del finanziamento. In caso di urgenza il Rettore può utilizzare l'accesso al fondo ricerca fino ad un importo massimo stabilito dal CdA, sentito il rappresentante del CdA in seno alla CRA e un altro qualsivoglia membro. Le autorizzazioni così concesse dovranno essere ratificate nella prima riunione utile successiva.

Art. 14 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La CRA propone al CdA, sulla base dell'andamento dell'attività di ricerca nonché di considerazioni di scenario possibili, i criteri di valutazione per le richieste di contributo. I criteri di valutazione sono indicati nel PRA (LINK) approvato dal CdA. Nel caso di progetti di ricerca pluriennali sarà valutato lo stato di avanzamento sulla base delle relazioni annuali dei responsabili di progetto sui contenuti della ricerca e sulle spese sostenute rispetto al budget assegnato al progetto.

TITOLO V – MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

ART.15 – MONITORAGGIO DELLA RICERCA DI ATENEO

La CRA monitora l'entità e l'andamento dell'attività di ricerca svolta in Ateneo, anche tenendo conto dei parametri stabiliti dall'ANVUR. A tal fine si avvale delle schede preventive e consuntive presentate dai docenti ai sensi dell'art. 3, nonché delle informazioni fornite dalle Commissioni per il monitoraggio della ricerca istituite all'interno delle Facoltà.

ART.16 – PROMOZIONE DELLA RICERCA IN ATENEO

Considerato il ruolo fondamentale della ricerca come missione portante per la crescita dell'Ateneo e il miglioramento della didattica, la CRA valuterà positivamente e sosterrà gli incontri per la promozione e la diffusione delle

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

attività di ricerca in Ateneo, in particolare quelle che prevedano la partecipazione, più o meno attiva, degli studenti delle diverse Facoltà UNINT. L'Ateneo incentiva la promozione di attività di ricerca congiunta con docenti di altri atenei o istituzioni, anche prevedendo periodi di scambio come *Visiting scholar* in entrata o in uscita, con finalità sia didattiche sia di ricerca.

Inoltre l'Ateneo promuove la partecipazione dei docenti dell'Ateneo ad eventi volti a diffondere risultati della ricerca che contribuiscano all'arricchimento della società e la proiezione delle attività dell'Ateneo, quale terza missione dell'Università.

Art. 17 – PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI RICERCA DI ATENEIO

Le informazioni relative alla CRA e alle sue attività sono disponibili sul sito dell'Ateneo in una pagina dedicata della sezione Ricerca.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

Il presente Regolamento per le attività di ricerca entra in vigore in seguito all'approvazione del CdA e la promulgazione con Decreto del Rettore pubblicata sul sito dell'Ateneo nelle Sezioni Regolamenti e Ricerca.